

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 179 Del 29-12-20

**OGGETTO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)
DI CUI AGLI ARTT. 31 E SEGG. DEL D.LGS. N.81/2008 E S.M.I. ; MEDICO COMPETENTE
(M.C.) PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AGLI
ARTT.25, 39 E SEG. DEL D.LGS. N.81/2008 E S.M.I. - PROROGHE - INDIRIZZO**
-

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore
20:30 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei
modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	P

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT.
ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig.
LEONI FRANCESCO in qualità di
SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su
riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-del decreto n.12/2019, prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco disponeva altresì, l'attribuzione della Posizione Organizzativa e la Responsabilità di servizio Opere Pubbliche e Patrimonio per il triennio 2019-2022 al Geom. Carlo Trobbiani;

PREMESSO:

a)-che in data 11.07.2009, con il n.312, veniva sottoscritta "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", con la quale, detto servizio, veniva conferito al Geom. Roberto Piermarini di Ascoli Piceno per anni sei e per un corrispettivo annuo di € 2.500,00 oltre C.I.4% e I.V.A. 20%;

-che l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009, testualmente dispone:

1.L'incarico di cui all'art.1 comma 1, in applicazione di quanto disposto con D.G.C. n.73 del 15.05.2009 e confermato con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.26 del 04.06.2009, avrà durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 01.01.2009.

2.L'incarico potrà essere rinnovato, nei modi e termini di cui all'art.41 del "Reg.to per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia".

-che in conseguenza a quanto sopra, detto "servizio" viene a scadere il giorno 31.12.2014;

b)-che in data 18.01.2010, con il n.347, veniva sottoscritta "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", con la quale, detto servizio, veniva conferito al Dott. Federico Onori di Ascoli Piceno per anni cinque e per un corrispettivo annuo di € 450,00 esente I.V.A. art.10 DPR n.633/1972;

-che l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010, testualmente dispone:

1.L'incarico di cui all'art.1 comma 1, in applicazione di quanto disposto con D.G.C. n.143 del 22.10.2010 e confermato con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.37 del 28.10.2010, avrà durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dal 01.01.2010.

2.L'incarico potrà essere rinnovato, nei modi e termini di cui all'art.41 del "Reg.to per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia".

-che in conseguenza a quanto sopra, detto "servizio" viene a scadere il giorno 31.12.2014;

DATO ATTO:

-che con D.G.C. n.159 del 31.12.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., con la quale veniva disposto altresì, di:

(omissis)

03)-DARE ATTO che la scadenza dei servizi di cui:
-alla "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;
-alla "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;
interverrà il giorno 31.12.2014;

04)-PRENDERE ATTO:
-dell'art.14(Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) commi dal 26 al 31-quater del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010;
-della L.R. 26 settembre 2014, n. 23, recante:"*Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 44 "Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica alla Legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 'Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"*";

05)-PRENDERE ATTO:
-che nel rispetto di quanto sopra, questo Comune con D.C.C. n.42 del 28.10.2014, stabiliva:
-di aderire all'Unione Montana da costituire, denominata come indicato nell'allegato schema di Statuto;(Unione Montana del Tronto e Valfluvione)
-di approvare lo schema di Statuto proposto e trasmesso dalla Comunità Montana ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

06)-DARE ATTO:
-che in applicazione a quanto sopra: i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010, entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.(cfr.comma 31-ter)
-che in caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
(cfr.comma 31-quater)

07)-DOVERSI GARANTIRE la continuità del servizio:
-di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.";
-di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;
in vista della scadenza del 31.12.2014, fissata dal sopra richiamato comma 31-ter lett.b-bis dell'art.14 del **D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010;**

08)-PRENDERE ATTO:
-dell'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;
-dell'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

09)-DOVERSI PROROGARE fino alla costituzione effettiva della Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010 e comunque, non oltre il 31.12.2016, qualora la costituzione della stessa venga differita, per le motivazioni di cui al precedenti punto 07):
-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;
-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che con D.G.C. n.135 del 22.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., con la quale veniva disposto altresì, di:

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO:

-che l'art. 4 (Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa) comma 4, del D.L. 30.12.2015, n.210 convertito con modificazioni in L.25.02.2016, n.21 testualmente dispone: "4. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, **sono differiti al 31 dicembre 2016.**"

-che in applicazione a quanto sopra: i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010, entro il 31 dicembre 2016, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.(cfr.comma 31-ter)

-che in caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.(cfr.comma 31-quater)

05)-PRENDERE ATTO:

-che il giorno 24 agosto 2016 alle ore 03:36 questo Comune come altri comuni della Provincia di Ascoli Piceno, e di quelle limitrofe (Fermo, Macerata, Teramo, L'Aquila e Rieti), è stato colpito da un "primo terremoto" di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter);

-che un "secondo sisma di eccezionale intensità" (n. 2 scosse magnitudo 5.4<ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), verificatosi il giorno 26.10.2016, con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte "repliche" e "scosse di assestamento", ha ulteriormente interessato tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016;

-che un "terzo sisma di devastante intensità" (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), verificatosi il giorno 30.10.2016, con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci)con molte "repliche" e "scosse di assestamento", ha di nuovo interessato tutti quei comuni, compreso Roccafluvione, già colpiti dal sisma del 24.08.2016;

06)-DARE ATTO:

-in conseguenza a quanto sopra, che gli uffici comunali sono completamente oberati dalle procedure ed attività di emergenza conseguenti ai descritti eccezionali e devastanti eventi sismici;

-che, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sembrerebbero ulteriormente slittare di un ulteriore anno con la conseguente posticipazione delle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

07)-DOVERSI GARANTIRE la continuità del servizio:

-di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.";

-di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

nelle more della scadenza del 31.12.2016, stabilita con proprio, precedente, atto n.159 del 31.12.2014;

08)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-dell'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza

sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

08)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 1 del D.Lgs. n.50/2016;

-dell'art.41(Durata dei contratti-Diviato di rinnovo tacito) comma 3, prima parte, del "Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" adottato con D.C.C. n.30/2006;

09)-DOVERSI PROROGARE fino alla costituzione effettiva della Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010 e comunque entro il 31.12.2018, qualora la costituzione della stessa venga differita, per le motivazioni di cui al precedenti punto 07):

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

DATO ATTO:

-che con D.G.C. n.177 del 29.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., con la quale veniva disposto altresì, di:

01)-PRENDERE ATTO che questo Comune con D.C.C. n.42 del 28.10.2014, stabiliva:

-di aderire all'Unione Montana da costituire, denominata come indicato nell'allegato schema di Statuto;(Unione Montana del Tronto e Valfluvione)

-di approvare lo schema di Statuto proposto e trasmesso dalla Comunità Montana ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

02)-DARE ATTO:

-che in applicazione a quanto sopra: i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010, entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.(cfr.comma 31-ter)

-che in caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.(cfr.comma 31-quater)

03)-PRENDERE ATTO che con D.G.C. n.159 del 31.12.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., con la quale veniva disposto altresì, di:

(omissis)

09)-DOVERSI PROROGARE fino alla costituzione effettiva della Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010 e comunque, non oltre il 31.12.2016, qualora la costituzione della stessa venga differita, per le motivazioni di cui al precedenti punto 07):

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO che con D.G.C. n.135 del 22.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., con la quale veniva disposto altresì, di:

(omissis)

09)-DOVERSI PROROGARE fino alla costituzione effettiva della Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010

convertito in L.n.122/2010 e comunque **entro il 31.12.2018**, qualora la costituzione della stessa venga differita, per le motivazioni di cui al precedenti punto 07):

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO:

-che, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, **sembrerebbero ancora una volta oggetto di proroga**, con la conseguente posticipazione delle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

-che in applicazione a quanto sopra: i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010, entro il 31 dicembre 2016, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.(cfr.comma 31-ter)

-che in caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.(cfr.comma 31-quater)

05)-PRENDERE ATTO:

-che codesto Comune, unitamente ai comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Teramo, l'Aquila, Rieti e Perugia, è stato interessato pesantemente ed in modo continuativo, a partire dal mese di agosto 2016, dai seguenti devastanti "eventi" sismici:

01)-sisma del giorno 24 agosto 2016 (ore 3:36 di magnitudo 6.0 scala Richter), con epicentro nei pressi del Comune di Accumuli (RI), con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi;

(omissis)

-con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

"1.Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."31" è inserito il Comune di "Roccafluvione AP";

02)-sisma del giorno 26 ottobre 2016 (n. 2 scosse magnitudo 5.4< ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

03)-sisma del giorno 30 ottobre 2016 (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016 provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento

sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

04)-sisma del giorno 18 gennaio 2017 (n.4 scosse magnitudo: 5.1<ore 10:25>, 5.5<ore 11:14>, 5.4<ore 11:25> e 5.0<ore 14:33>scala Richter), con epicentro in Provincia dell'Aquila (Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

06)-DARE ATTO:

-in conseguenza a quanto sopra, che gli uffici comunali sono completamente oberati dalle procedure ed attività di emergenza conseguenti ai descritti eccezionali e devastanti eventi sismici;

-che, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sembrerebbero ulteriormente slittare di un ulteriore anno con la conseguente posticipazione delle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

07)-DOVERSI GARANTIRE la continuità del servizio:

-di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.";

-di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

nelle more della scadenza del 31.12.2016, stabilita con proprio, precedente, atto n.159 del 31.12.2014;

09)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-dell'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

10)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 1 del D.Lgs. n.50/2016;

-dell'art.41(Durata dei contratti-Diviato di rinnovo tacito) comma 3, prima parte, del "Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" adottato con D.C.C. n.30/2006;

11)-DOVERSI PROROGARE fino alla costituzione effettiva della Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010 e comunque, salvo ulteriori proroghe, **fino al 31.12.2020**, qualora la costituzione della stessa venga differita, per le motivazioni di cui al precedenti punto 07):

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che l'art.11-bis (*Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali*), convertito con modificazioni, dall'art.1, L. 11.02.2019, n.12, dispone la proroga dal "30 giugno 2019" **al "31 dicembre 2019"** del termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (cioè i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero, come nel caso di specie, fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane);

-che l'art.18-bis (*Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni*) del D.L. 30.12.2019, n.162, convertito con modificazioni in L. 20.02.2020, n.8, fa differire al **"31 dicembre 2020"** il termine a partire

dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni;

TENUTO CONTO:

-che questo Comune, unitamente ai comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Teramo, l'Aquila, Rieti e Perugia, è stato interessato pesantemente ed in modo continuativo, a partire dal mese di agosto 2016, dai seguenti devastanti "eventi" sismici:

01)-sisma del giorno 24 agosto 2016 (ore 3:36 di magnitudo 6.0 scala Richter), con epicentro nei pressi del Comune di Accumuli (RI), con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., **fino al 21.02.2017**, lo stato di emergenza per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi; (omissis)

-con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

"1.Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."31" è inserito il Comune di **"Roccafluvione AP"**;

02)-sisma del giorno 26 ottobre 2016 (n. 2 scosse magnitudo 5.4< ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

03)-sisma del giorno 30 ottobre 2016 (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016 provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

04)-sisma del giorno 18 gennaio 2017 (n.4 scosse magnitudo: 5.1<ore 10:25>, 5.5<ore 11:14>, 5.4<ore 11:25> e 5.0<ore 14:33>scala Richter), con epicentro in Provincia dell'Aquila (Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 20.01.2017 provvedeva ancora una volta ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

DATO ATTO:

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti **agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016**", con le seguenti Ordinanze:

-O.C.D.P.C.

nn.388-389-391-392-393-394-396-399-400-405-406-408-414-415-418-422 e 427 del 2016;

-O.C.D.P.C. nn.431-436-444-454-455-460-475-484 e 489 del 2017;

-O.C.D.P.C. nn.495-502-510-518-538 e 553 del 2018;

-O.C.D.P.C. nn.591-603-607-614 e 624 del 2019;

DELIBERA DI GIUNTA n. 179 del 29-12-2020 - pag. 8 - COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

-O.C.D.P.C. nn.625-634-650-670-683 e 697 del 2020;

TENUTO CONTO:

-che il territorio di questo Comune si estende per 60,81 Km² ed in termini di superficie risulta sesto in graduatoria nella Provincia di Ascoli Piceno e quarantaseiesimo, su 238 comuni, a livello regionale;
-che su detto territorio, oltre al capoluogo Marsia, sono localizzate altre 59 frazioni;

CONSIDERATO:

-che oltre un terzo del territorio comunale (la parte ovest) si sviluppa tra i comuni di Montegallo ed Acquasanta (inseriti questi nel "primitivo cratere sismico") ed in particolare la Fraz. Forcella è addirittura all'interno del territorio del Comune di Acquasanta, in quanto "isola amministrativa";
-che relativamente alla verifica della distanza dei comuni dagli epicentri dei terremoti, la stessa viene calcolata in base alle coordinate geografiche del municipio;
-che il Municipio di questo Comune si trova tutto spostato ad est rispetto al vasto territorio comunale e quindi le valutazioni sugli "effetti macrosismici" non tengono conto che la quasi totalità delle frazioni costituenti il comune si trova a distanze nettamente inferiori dagli epicentri rispetto a quella della sede municipale;

TENUTO CONTO:

-che nonostante quanto sopra, la sede comunale, rispetto agli epicentri dei devastanti terremoti succedutisi dal 24 agosto 2016, risulta posta alle seguenti distanze:

01)-di km. 26,00 circa, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Accumoli (RI), relativamente al sisma magnitudo 6.0 scala Richter, delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016;

02)-di km. 29,00 circa, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Ussita (MC), relativamente alle scosse delle ore 19:10 e 21:18 del giorno 26 ottobre 2016, rispettivamente di magnitudo 5.4 e 5.9 scala Richter;

03)-di km. 29,00 circa, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Norcia (PG), relativamente al sisma magnitudo 6.5 scala Richter, delle ore 07:41 del giorno 30 ottobre 2016;

04)-di km. 34,00 circa, dall'epicentro, nei pressi dei Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto della Provincia dell'Aquila, relativamente alle scosse delle ore 10:25, 11:14, 11:25 e 14:33 del giorno 18 gennaio 2017, rispettivamente di magnitudo 5.1, 5.5, 5.4 e 5.0 scala Richter;

con "effetti macrosismici" (cfr. pubblicazioni a cura di "redazione Meteoweb" dei giorni 24.08.2016, 27.10.2016, 31.10.2016 e 18.01.2017) sul nostro territorio, che vanno dalla "scossa considerevole" del giorno 18.01.2017, fino alla "scossa dannosa" del 30 ottobre 2016, con importanti danni su buona parte del patrimonio edilizio;

ALTRESÌ:

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 febbraio 2017, ha, per ulteriori 180 giorni (quindi sino al **20.08.2017**), prorogato lo stato di emergenza deliberato il giorno 26.08.2016;

-che con D.L. 20.06.2017, n.91 (convertito in Legge 03.08.2017, n. 123), all' art.16-sexies ad oggetto "*Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile*", al comma 2 veniva disposto: "2. In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità [...] la durata dello stato di emergenza [...] è prorogata fino al **28 febbraio 2018**. [...]";

-che, con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 22.02.2018 (G.U. del 03.03.2018) al comma 1, veniva disposto: "1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge

3 agosto 2017, n. 123, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.", pertanto sino al **27 agosto 2018**;

-che con Decreto Legge 29 maggio 2018, n.55 (convertito in Legge 24 luglio 2018, n. 89), recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" nel cui allegato viene riportato: "All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4 -bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 -sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al **31 dicembre 2018**";

-che lo stato di emergenza veniva prorogato con Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021." nella quale, al comma 988 dell'Art.1 viene riportato: "All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: (...)

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al **31 dicembre 2019**;» (...);

-che il primo periodo del comma 4-quater (introdotto dal D.L. n.123/2019 convertito in L. n.156/2019) dell'art.1(Ambito di applicazione e organi direttivi) del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229 e s.m.i., testualmente prevede:

"4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al **31 dicembre 2020**.";

CONSIDERATO:

-che lo stato di emergenza veniva prorogato da ultimo con l'art.57 (Disposizioni in materia di eventi sismici) comma 1 del D.L. 14.08.2020, n.104 (G.U. n.203 del 14.08.2020), recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.", testualmente dispone:

"1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: «4-quinquies. **Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021**; (...)"

-che in conseguenza a quanto sopra (eventi meteorologici e sismici), il territorio del Comune di Roccafluvione risulta sottoposto a stato di emergenza (ad esclusione del periodo dal 07 giugno 2016 al 24 agosto 2016, quindi per soli 79 giorni) ininterrotto a partire dal 10 gennaio 2014 sino a tutto il 31 dicembre 2021, quindi per ben 2.832 giorni (circa novantaquattro mesi);

TENUTO CONTO:

-che la suddetta sequenza sismica, iniziata il 24 agosto 2016, come da ultimo aggiornamento da parte dell'I.N.G.V. (cfr. INGV comunicazione dal sito ufficiale) del 24 Agosto 2020, ha determinato oltre 118.000 eventi sismici, di cui: 1182 di magnitudo compresa tra 3 e 3.9; 66 di magnitudo compresa tra 4 e 4.9; 9 di magnitudo compresa tra 5 e 5.9 e n.2 di magnitudo superiore a 6;

CONSIDERATO:

-che, per quanto sopra riportato, la parte del territorio di questo Comune, (quella più ad ovest rispetto alla sede municipale) molto più vicina agli epicentri sopra descritti, ha avuto degli "effetti macrosismici" anche superiori a quelli del capoluogo, che hanno determinato:

-l'emissione di circa 250 ordinanze per edifici inagibili e parzialmente agibili;

-lo sgombero di ben oltre il 10% della popolazione;

INOLTRE:

-Il Comune, come la gran parte dei comuni marchigiani, è stato colpito in modo continuativo, a partire dal mese di novembre 2013, da eccezionali "eventi" meteorologici, ed in particolare:

-eccezionali nevicate dei giorni 16 gennaio 2017 e successivi; (cfr. "RAPPORTO DI EVENTO" Maltempo Gennaio-Febbraio 2017 (aggiornato al 08.03.2017) emesso dalla Regione Marche-Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile-Centro Funzionale per la Meteorologia, l'Idrologia e la Sismologia") per le quali il Consiglio dei Ministri con Delibera del 20 Gennaio 2017 ha disposto l'estensione degli effetti dello stato di emergenza adottato con delibera 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

TENUTO CONTO altresì:

01)-della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante: "Dichiarazione dello stato di emergenza **(31 LUGLIO 2020)** in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; (G.U. n.26 del 01.02.2020)

02)-del D.P.C.M. 23.02.2020 ad oggetto: "Disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n.6 (...)" (G.U. n.45 del 23.02.2020);

03)-del D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante (...)" (G.U.n.47 del 25.02.2020);

04)-del D.P.C.M. del 1 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante (...)" (G.U.n.52 del 01.03.2020);

05)-del D.P.C.M. del 4 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante (...)" (G.U.n.55 del 04.03.2020);

06)-del D.P.C.M. 8 marzo 2020, n.11 ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante (...)" (G.U.n.59 del 08.03.2020);

07)-del D.P.C.M. del 9 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante (...)*applicabili sull'intero territorio nazionale*" (G.U.n.62 dell'9.03.2020);

08)-del D.P.C.M. del 11 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante (...)*applicabili sull'intero territorio nazionale*" (G.U.n.64 dell'11.03.2020);

09)-D.P.C.M. 22.03.2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante (...)*applicabili sull'intero territorio nazionale*" (G.U.n.76 del 22.03.2020);

10)-del D.P.C.M. 01.04.2020 recante: "Disposizioni attuative del D.L. 25.03.20*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante (...)**applicabili sull'intero territorio nazionale*" (G.U.n.88 del 02.04.2020);

11)-del D.P.C.M. 10.04.2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020, n.19 recante (...)*applicabili sull'intero territorio nazionale*" (G.U.n.97 del 11.04.2020);

12)-del D.P.C.M. 26.04.2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante (...)*applicabili sull'intero territorio nazionale*" (G.U.n.108 del 27.04.2020);

13)-del D.P.C.M. 17.05.2020 ad oggetto: "Disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020, n.19 (...) e del D.L. 16.05.2020, (...)" (G.U. n.126 del 17.05.2020);

14)-del D.P.C.M. 18.05.2020 ad oggetto: "Disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020, n.19 (...) e del D.L. 16.05.2020, (...)" (G.U. n.126 del 17.05.2020);

15)-del D.P.C.M. 18.05.2020 ad oggetto: "Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del D.P.C.M. 17 maggio 2020, (...)" (G.U. n.127 del

18.05.2020);

16)-del D.P.C.M. 11.06.2020 ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. n.147 del 11.06.2020);

17)-del D.P.C.M. 14.07.2020 ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. n.176 del 14.07.2020);

18)-della Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 recante: "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; (G.U. n.190 del 30.07.2020)

19)-del D.P.C.M. 07.08.2020 ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. n.198 del 08.08.2020);

20)-D.P.C.M. 7 settembre 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04814) (GU n.222 del 7-9-2020)

21)-**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2020, recante: "Proroga (FINO AL 31 GENNAIO 2021) dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili."** (20A05463) (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020)

22)-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2020, ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»". (20A05563) (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020)

23)-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»". (20A05727) (GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020)

24)-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»". (20A05861) (GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020)

25)-DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»". (20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)

CONSIDERATO:

-in conseguenza a quanto sopra, che gli uffici comunali sono completamente oberati dalle procedure ed attività di emergenza conseguenti ai descritti eccezionali e devastanti eventi sismici, nonché alla gravissima situazione pandemica causata dal virus COVID-19;

-che, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sembrerebbero ancora una volta oggetto di proroga, con la conseguente posticipazione delle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

RAVVISATO doversi garantire la continuità del servizio:

-di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.”;

-di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.”, n.347 del 18.01.2010;

nelle more della scadenza del 31.12.2016, stabilita con proprio, precedente, atto n.159 del 31.12.2014;

TENUTO CONTO:

-che in data 19.04.2016, ai sensi dell'art.220 comma 1, è entrato in vigore il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

-che l'art.217(Abrogazioni), in sintesi, testualmente dispone:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare: (omissis)

e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche; (omissis)

u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite;

2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX, Capo III; la Parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III, ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;(articoli da 1 a 8, da 11 a 13, da 44 a 59, da 97 a 177, da 211 a 214, 249, 250, 252, 253, da 257 a 270, da 271 a 342, da 357 a 359)

(omissis)

-che l'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, testualmente recita:

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

RAVVISATO:

-che nella fattispecie in argomento, proroga di contratto, non risulta applicabile la normativa di cui sopra ai sensi dell'art.216, comma 1 dello stesso D.Lgs. n.50/2016;

VISTO:

-L'art.5-Indirizzo politico e gestionale:distinzioni- del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C.n.109 del 09.06.1998 e s.m.e i.;

-L'art.13-Attività di gestione- del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi",adottato con D.G.C.n.109 del 09.06.1998 e s.m.e i.;

-Gli artt.28-La Giunta Comunale- e 32-Competenze- dello Statuto Comunale, adotta con D.C.C. n.28/2006;

-Il D.Lgs.18.08.2001, n.267 e s.m.e i.;

PROPONE

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati, di:
01)-PRENDERE ATTO che questo Comune con D.C.C. n.42 del 28.10.2014, stabiliva:

-di aderire all'Unione Montana da costituire, denominata come indicato nell'allegato schema di Statuto;(Unione Montana del Tronto e Valfluvione)
-di approvare lo schema di Statuto proposto e trasmesso dalla Comunità Montana ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

02)-DARE ATTO:

-che in applicazione a quanto sopra: i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.14 del **D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010**, entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.(cfr.comma 31-ter)

-che in caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.(cfr.comma 31-quater)

03)-PRENDERE ATTO che con D.G.C. n.159 del 31.12.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., con la quale veniva disposto altresì, di:

(omissis)

09)-DOVERSI PROROGARE fino alla costituzione effettiva della Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010 e comunque, non oltre il 31.12.2016, qualora la costituzione della stessa venga differita, per le motivazioni di cui al precedenti punto 07):

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO che con D.G.C. n.135 del 22.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., con la quale veniva disposto altresì, di:

(omissis)

09)-DOVERSI PROROGARE fino alla costituzione effettiva della Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010 e comunque **entro il 31.12.2018**, qualora la costituzione della stessa venga differita, per le motivazioni di cui al precedenti punto 07):

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

DELIBERA DI GIUNTA n. 179 del 29-12-2020 - pag. 14 - COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

(omissis)

05) -PRENDERE ATTO:

-che l'art.11-bis (*Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali*), convertito con modificazioni, dall'art.1, L. 11.02.2019, n.12, dispone la proroga dal "30 giugno 2019" al "31 dicembre 2019" del termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (cioè i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero, come nel caso di specie, fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane);

-che l'art.18-bis (*Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni*) del D.L. 30.12.2019, n.162, convertito con modificazioni in L. 20.02.2020, n.8, fa differire al "31 dicembre 2020" il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni;

06) -DARE ATTO:

-che, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, **semberebbero ancora una volta oggetto di proroga**, con la conseguente posticipazione delle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

-**che in applicazione a quanto sopra: i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010, entro il 31 dicembre 2016, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.**(cfr.comma 31-ter)

-che in caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.(cfr.comma 31-quater)

07) -PRENDERE ATTO:

-della situazione, come in narrativa riportata, conseguente allo stato di emergenza (attivato a partire dal 25 agosto 2016) per i territori coinvolti dagli eccezionali eventi sismici 2016-2017 e prorogato, lo stato di emergenza, a tutto il 31 dicembre 2021;

08) -PRENDERE ATTO:

-della situazione, come in narrativa riportata, conseguente allo stato di emergenza (attivato a partire dal 31 gennaio 2020) in relazione alla gravissima situazione pandemica causata dal virus COVID-19 e prorogato **a tutto il 31 gennaio 2021;**

09) -DARE ATTO:

-in conseguenza a quanto sopra, che gli uffici comunali sono completamente oberati dalle procedure ed attività di emergenza conseguenti ai descritti eccezionali e devastanti eventi sismici, nonché alla gravissima situazione pandemica causata dal virus COVID-19;

-che, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sembrerebbero ulteriormente slittare di un ulteriore anno con la conseguente posticipazione delle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

10) -DOVERSI GARANTIRE la continuità del servizio:

-di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.";

-di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

nelle more della scadenza del 31.12.2016, stabilita con proprio, precedente, atto n.159 del 31.12.2014;

11) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-dell'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza
DELIBERA DI GIUNTA n. 179 del 29-12-2020 - pag. 15 - COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

12) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 1 del D.Lgs. n.50/2016;

-dell'art.41(Durata dei contratti-Divieta di rinnovo tacito) comma 3, prima parte, del "Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" adottato con D.C.C. n.30/2006;

13) -DOVERSI PROROGARE fino alla costituzione effettiva della Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010 e comunque, salvo ulteriori proroghe, **fino al 31.12.2022**, qualora la costituzione della stessa venga differita, per le motivazioni di cui al precedente punto 06):

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

14) -DEMANDARE al Responsabile del Servizio OO.PP.-Patrimonio e Manutenzione ed agli altri servizi interessati, di dare attuazione alla presente deliberazione;

15) -DARE ATTO che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Carlo Trobbiani

[X]-Tenuto conto che sulla proposta della presente deliberazione, non necessitano pareri, in quanto trattasi di atto di indirizzo:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto n. 267:

[]-Il Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio OO.PP.- Patrimonio e Manutenzione per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia privata per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Stato civile e anagrafe per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile:

D E L I B E R A

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati, di:

01) -PRENDERE ATTO che questo Comune con D.C.C. n.42 del 28.10.2014, stabiliva:

-di aderire all'Unione Montana da costituire, denominata come indicato nell'allegato schema di Statuto;(Unione Montana del Tronto e Valfluvione)
-di approvare lo schema di Statuto proposto e trasmesso dalla Comunità Montana ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

02) -DARE ATTO:

-che in applicazione a quanto sopra: i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010, entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.(cfr.comma 31-ter)

-che in caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.(cfr.comma 31-quater)

03) -PRENDERE ATTO che con D.G.C. n.159 del 31.12.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., con la quale veniva disposto altresì, di:

(omissis)

09)-DOVERSI PROROGARE fino alla costituzione effettiva della Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010 e comunque, non oltre il 31.12.2016, qualora la costituzione della stessa venga differita, per le motivazioni di cui al precedente punto 07):

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

(omissis)

04) -PRENDERE ATTO che con D.G.C. n.135 del 22.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., con la quale veniva disposto altresì, di:

(omissis)

09) -DOVERSI PROROGARE fino alla costituzione effettiva della Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010 e comunque **entro il 31.12.2018**, qualora la costituzione della stessa venga differita, per le motivazioni di cui al precedente punto 07):

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

(omissis)

05) -PRENDERE ATTO:

-che l'art.11-bis (*Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali*), convertito con modificazioni, dall'art.1, L. 11.02.2019, n.12, dispone la proroga dal "30 giugno 2019" **al "31 dicembre 2019"** del termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (cioè i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero, come nel caso di specie, fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane);

-che l'art.18-bis (*Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni*) del D.L. 30.12.2019, n.162, convertito con modificazioni in L. 20.02.2020, n.8, fa differire al **"31 dicembre 2020"** il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni;

06) -DARE ATTO:

-che, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, **sembrerebbero ancora una volta oggetto di proroga**, con la conseguente posticipazione delle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

-che in applicazione a quanto sopra: i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010, entro il 31 dicembre 2016, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.(cfr.comma 31-ter)

-che in caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.(cfr.comma 31-quater)

07) -PRENDERE ATTO:

-della situazione, come in narrativa riportata, conseguente allo stato di emergenza (attivato a partire dal 25 agosto 2016) per i territori coinvolti dagli eccezionali eventi sismici 2016-2017 e prorogato, lo stato di emergenza, **a tutto il 31 dicembre 2021;**

08) -PRENDERE ATTO:

-della situazione, come in narrativa riportata, conseguente allo stato di emergenza (attivato a partire dal 31 gennaio 2020) in relazione alla gravissima situazione pandemica causata dal virus COVID-19 e prorogato **a tutto il 31 gennaio 2021;**

09) -DARE ATTO:

-in conseguenza a quanto sopra, che gli uffici comunali sono completamente oberati dalle procedure ed attività di emergenza conseguenti ai descritti eccezionali e devastanti eventi sismici, nonché alla gravissima situazione pandemica causata dal virus COVID-19;

-che, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sembrerebbero ulteriormente slittare di un ulteriore anno con la conseguente posticipazione delle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

10) -DOVERSI GARANTIRE la continuità del servizio:

-di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.";

-di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

nelle more della scadenza del 31.12.2016, stabilita con proprio, precedente, atto n.159 del 31.12.2014;

11) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-dell'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

12) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 1 del D.Lgs. n.50/2016;

-dell'art.41(Durata dei contratti-Diviato di rinnovo tacito) comma 3, prima parte, del "Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" adottato con D.C.C. n.30/2006;

13) -DOVERSI PROROGARE fino alla costituzione effettiva della Unione Montana del Tronto e Valfluvione, di cui all'art.14 del D.L.n.78/2010 convertito in L.n.122/2010 e comunque, salvo ulteriori proroghe, **fino al 31.12.2022,** qualora la costituzione della stessa venga differita, per le motivazioni di cui al precedente punto 06):

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt.31 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2009 e s.m.i.", n.312 del 11.07.2009;

-l'art.3(Durata del servizio) della "Convenzione per conferimento incarico di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui agli artt.25,39 e segg. Del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.i.", n.347 del 18.01.2010;

14) -DEMANDARE al Responsabile del Servizio OO.PP.-Patrimonio e Manutenzione ed agli altri servizi interessati, di dare attuazione alla presente deliberazione;

15) -DARE ATTO che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione al provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267/00;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4^ art. 134 del T.U. D.Lgs n. 267/200.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE
LEONI FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della stessa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 07-08-2021

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il:

- () 29-12-20 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000;
- () 18-08-2021 per decorrenza dei termini previsti dall'art. 134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000;

ANNOTAZIONI
